

Alto Calore Servizi s.p.a.

Corso Europa, 41 – 83100 Avellino – C.F. e P.I. 00080810641
Tel. 0825-7941 – fax 0825-31105 - <http://www.altocalore.it>



Prof.

Avellino,

CAPITOLATO

AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ED
ATTREZZATURE DI LAVORO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE
DELLE CONDOTTE E DELLE OPERE IDRAULICHE

Avellino

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Ing. Francesco Maselli

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura del materiale, denominato ferramenta ed attrezzature da lavoro, descritto nelle schede allegate al presente Capitolato e del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, occorrente presuntivamente alla Società Alto Calore per la durata di un anno. L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

LOTTO N. 1 – Attrezzature da lavoro

LOTTO N. 2 – Ferramenta

ART. 2 QUANTITA' DELLA FORNITURA

La quantità della fornitura è quella indicata per ciascun articolo e/o materiale nelle schede allegate di cui all'art. 1.

Le quantità sono da considerarsi comunque presunte ed indicative in quanto, in base alle effettive, contingenti ed imprevedibili esigenze, sono suscettibili di variazioni in aumento o in diminuzione nella misura del 30% rispetto alle quantità previste nelle schede. In tali casi la ditta aggiudicataria si obbliga a garantire, senza pretesa alcuna, la fornitura anche nel caso di fabbisogni maggiori o minori secondo le effettive, contingenti ed imprevedibili necessità e si impegna a lasciare invariati i prezzi offerti per la durata di 1 anno a decorrere dalla data del primo ordinativo.

ART. 3

TIPOLOGIA, CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE E QUALITATIVE DELLA FORNITURA

La tipologia, le caratteristiche e le specifiche tecniche e qualitative del materiale indicato nelle allegate schede costituiscono elemento e requisito essenziale e necessario della fornitura.

ART. 4 MODALITA' DELLA FORNITURA

La Società Alto Calore, tramite il Servizio competente, effettuerà, nel corso dell'anno di validità dell'offerta e secondo le necessità, gli ordinativi della merce. In tali ordinativi sarà precisato il quantitativo occorrente per ogni articolo, e, eventualmente, il termine entro cui la fornitura stessa dovrà essere effettuata. Tale termine non potrà essere inferiore a giorni 5 decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordinativo da parte del fornitore.

La consegna della merce, franco Società Alto Calore, ed eventuale imballo gratis, dovrà avvenire nel giorno e per le quantità indicate nell'ordinativo. Non è ammesso ritardo alcuno, a qualsiasi causa dovuto, sul termine fissato nell'ordinativo per la consegna. In caso di ritardo sul termine fissato nell'ordinativo la Società Alto Calore, a suo giudizio, applicherà quanto previsto nel successivo art. 6.

La consegna della fornitura avverrà nel giorno, luogo e per le quantità indicate nell'ordinativo. Per ogni consegna il fornitore dovrà esibire il documento di trasporto per consentire al consegnatario di apporvi l'attestazione di ricevuta merce. La firma per ricevuta non impegna la Società Alto Calore per quanto concerne il collaudo delle merci e la loro piena rispondenza alla tipologia ed alle caratteristiche e specifiche tecniche e qualitative indicate negli allegati elenchi. In caso di accertata difformità delle forniture consegnate rispetto alla tipologia ed alle caratteristiche e specifiche richieste e previste, la Società Alto Calore si riserva di comunicare con lettera a parte le proprie osservazioni e contestazioni secondo le modalità previste nel seguente art. 5.

ART. 5

VERIFICA E COLLAUDO DELLA TIPOLOGIA, DELLE CARATTERISTICHE E DELLE SPECIFICHE TECNICHE E QUALITATIVE DEL MATERIALE

La verifica ed il collaudo delle tipologia, delle caratteristiche e delle specifiche tecniche e qualitative de materiale e della loro rispondenza a quelle previste nel presente capitolato sarà fatta dalla Società Alto Calore entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla ricezione delle merci. Qualora alla verifica ed al collaudo risulti che il materiale consegnato non corrisponda ai requisiti richiesti, è facoltà della Società Alto Calore chiedere la sostituzione dello stesso entro breve termine stabilito a suo insindacabile giudizio e di applicare una penale del 5% del valore della merce non conforme consegnata.

La mancata sostituzione del materiale da parte della ditta fornitrice nel termine fissato dalla Società Alto Calore e la non accettazione del materiale stesso, sarà considerata quale mancata consegna e la Società Alto Calore avrà diritto ad agire secondo quanto stabilito dal successivo art. 6 del presente Capitolato.

Il materiale non accettato resta a disposizione del fornitore a suo esclusivo rischio e pericolo e dovrà, altresì, essere ritirato senza indugio a cura e spese della ditta medesima.

Qualora la non corrispondenza della merce ai requisiti richiesti sia constatata più di tre volte, anche non consecutive, la Società Alto Calore avrà diritto ad agire secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

ART. 6

PENALITA' E CONSEGUENZE PER RITARDATO E/O MANCATA C ONSERGA DEL MATERIALE

In caso di ritardo sui termini fissati nell'ordinativo ed indicati nel precedente art. 4, la Società Alto Calore, previa comunicazione-contestazione scritta dell'inadempienza da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno, applicherà a carico della ditta fornitrice le seguenti penali:

- 5% ddell'importo del materiale ordinato per ritardi fino a 5 giorni sulla data di consegna indicata nell'ordinativo;
- 10% dell'importo del materiale ordinato per ritardi dal 6° al 10° giorno sulla data di consegna di consegna indicata nell'ordinativo.

Tali penali si applicano anche nel caso di ritardo sul termine fissato dalla Società Alto Calore per la sostituzione, a norma dell'art. 5 del presente Capitolato, del materiale consegnato non corrispondente ai requisiti richiesti dalla verifica e dal collaudo effettuato.

In ogni caso la Società Alto Calore, in presenza di ritardi potrà comunque, ove lo ritenga necessario e nel caso di assoluta urgenza, fornirsi del materiale stesso a libero mercato, addebitando alla ditta inadempiente l'eventuale maggiore prezzo pagato rispetto a quello convenuto.

Qualora la mancata e/o ritardata consegna totale o parziale del materiale ordinato e/o la non corrispondenza dello stesso ai requisiti richiesti si sia verificata più di tre volte anche non consecutive, e/o nel caso in cui il ritardo si protragga oltre il 10° giorno dalla ricezione dell'ordinativo, la Società Alto Calore ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio e con un semplice preavviso da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno, di risolvere il contratto di fornitura, incamerando il deposito cauzionale definitivo, salvo il diritto al risarcimento di maggiori danni, senza che la ditta fornitrice possa pretendere indennizzi e compensi di sorta.

ART. 7 DECORRENZA DELLA FORNITURA

L'aggiudicazione sarà comunicata con apposita lettera d'ordine.
La decorrenza della fornitura sarà determinata dalla data di sottoscrizione per accettazione della citata lettera d'ordine da parte della ditta aggiudicataria.

ART. 8 PAGAMENTI

Il pagamento delle forniture regolarmente ritirate e per le quali non siano sorte contestazioni, verrà effettuato a mezzo mandato entro 90 gg. dalla presentazione delle relative fatture.

ART. 9 CONTROVERSIE

Per ogni controversia è competente il Foro di Avellino.